

RITENUTO IN FATTO

1. [REDACTED] veniva giudicato dalla Corte di appello di Ancona responsabile dei reati di concussione e di violenza sessuale continuate e concesse le attenuanti generiche, valutate prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., lo condannava alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione.

La Corte di Cassazione, con sentenza emessa il 19/4/2011 dalla 3 sezione, annullava tale decisione, limitatamente alla individuazione della violenza sessuale, in luogo della concussione, quale reato pù grave ai fini dell'applicazione

1 *SP*

14

della disciplina del reato continuato e rinviava al giudice di merito per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.

2. In sede di rinvio, la Corte di Appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la condanna e infliggeva la pena che risultava dalla seguente scansione: si determinava in anni cinque di reclusione la pena per il reato di concussione, individuato quel reato pù grave; si riduceva la medesima ad anni tre e mesi quattro di reclusione per le attenuanti generiche, che si ritenevano prevalenti sull'aggravante del reato di concussione; si aumentava tale pena ad anni quattro e mesi sei di reclusione per effetto della continuazione con l'ulteriore reato di concussione pure ascritto all'imputato; si applicava un ulteriore aumento sino ad anni cinque di reclusione per la continuazione con tre reati di violenza sessuale (con aumento di mesi due di reclusione per ciascuno di essi). Su tale pena la Corte di Appello apportava la diminuzione conseguente all'esser stato celebrato il giudizio nelle forme del rito abbreviato e perveniva quindi alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione. Venivano infine confermate le ulteriori statuizioni.

3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il [REDACTED] a mezzo del difensore di fiducia, avv. Giovanni Ariò.

3.1. Con unico motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 597, co. 3 e 627, co. 3 cod. proc. pen.

Ad avviso dell'esponente, a seguito della pronuncia di annullamento, l'oggetto del giudizio della Corte di Appello era limitato alla sola individuazione del reato pù grave, e quindi alla determinazione della pena per lo stesso e per il reato che erroneamente era stato assunto come pù grave dalla decisione annullata e quindi divenuto satellite.

Il vincolo derivante dalla decisione di legittimità importa l'impossibilità per il giudice di rinvio di modificare l'entità della diminuzione della pena computata per effetto delle concesse attenuanti generiche (entità massima per la decisione annullata ma non per la Corte perugina), e di aumentare la pena per altra componente del trattamento sanzionatorio.

Ricorrerebbe quindi una vietata *reformatio in peius*, perché la decisione della Corte di Appello di Ancona era stata impugnata dal solo imputato, ed una violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., per aver la sentenza impugnata travalicato il giudicato parziale già formatosi.

Infatti, la Corte di Appello ha sì diminuito la pena prevista per il reato pù grave (portandola da sei a cinque anni di reclusione), ma ha applicato una

15

diminuzione per le attenuanti generiche di entità inferiore a quella disposta dalla Corte di Appello di Ancona ed ha previsto l'aumento per il reato satellite sub L di maggiore entità rispetto a quello disposto con la precedente decisione.

Si chiede pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Come denuncia il ricorrente, nell'ambito del giudizio rescissorio la Corte di Appello di Perugia ha sì diminuito la pena prevista per il reato più grave - il capo G in luogo del capo L -, portandola da sei a cinque anni di reclusione; invero, diversamente da quanto assunto dal ricorrente, ha applicato una diminuzione per le attenuanti generiche di entità pari a quella disposta dalla Corte di Appello di Ancona (l'intero terzo possibile) e previsto tre aumenti per i reati satelliti sub I, L, M, di minore entità rispetto ai precedenti (si è passati da tre mesi di reclusione per ciascuno degli episodi in continuazione a mesi due), ma ha determinato in anni uno e mesi due l'aumento a titolo di continuazione per il reato sub H, per il quale ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen., era stata determinata una pena di mesi tre di reclusione.

5. La questione introdotta con il ricorso può essere enunciata nei termini che seguono: se, nel caso di impugnazione del solo imputato, nel giudizio di rinvio che concerna l'applicazione della disciplina del reato continuato, il divieto di "reformatio in peius" riguardi soltanto la pena inflitta, quale risultante delle diverse operazioni di calcolo, le quali possono essere condotte in modo da produrre addendi diversi da quelli fissati nel provvedimento oggetto di annullamento, ovvero abbia ad oggetto non soltanto il risultato finale ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena.

Siffatta questione risulta aver dato corso ad orientamenti contrastanti della giurisprudenza di legittimità.

Ai fini che qui occupano può essere sufficiente prendere le mosse dalla decisione delle Sezioni unite con la quale si è statuito che "nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado" (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005 - dep. 10/11/2005, William Morales, Rv. 232066).

Con tale decisione si è composto il contrasto interpretativo insorto tra quell'indirizzo, per lo più tributario della disciplina processuale delineata dal codice

Rocco, che riteneva che il divieto di "reformatio in peius" fosse circoscritto soltanto alla pena complessivamente irrogata e non fosse riferibile alle sue componenti ed altro indirizzo che, all'opposto, riconosceva al suddetto divieto una valenza esplicabile non solo con riferimento al risultato finale, raggiunto in seguito all'operazione di calcolo degli aumenti e delle diminuzioni derivanti dalla continuazione o dalla comparazione delle circostanze, ma anche ai singoli elementi compresi nella somma. L'importante corollario di questa seconda tesi è che, ove l'accoglimento del gravame proposto dal solo imputato si traduca in elisione di addendi o in riconoscimento di circostanze attenuanti, al Giudice dell'appello non sarebbe consentito compensare la riduzione della pena con un uguale aumento di una delle altre componenti del trattamento sanzionatorio applicato dal primo Giudice.

Le Sezioni Unite hanno condiviso tale ultimo orientamento (in linea di continuità con Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995 - dep. 23/05/1995, Pellizzoni, Rv. 201034) ritenendo che l'art. 597 cod. proc. pen. non si limiti a sancire, al terzo comma, il divieto della "reformatio in peius", ma introduca, al quarto comma, una disposizione ("in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita"), la cui funzione è quella di rafforzare il divieto della reformatio in peius che, con il codice abrogato, veniva sostanzialmente eluso dalla giurisprudenza allorché lo considerava riferibile solo alla pena complessivamente inflitta, consentendo di lasciare privo di conseguenze il riconoscimento di attenuanti, l'esclusione di aggravanti o il proscioglimento da alcune delle imputazioni contestate come concorrenti.

Ad avviso del S.C., la disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 597 cod. proc. pen. individua, infatti, quali elementi autonomi, pur nell'ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, che l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione.

Cò importa che non solo è obbligatoria la diminuzione della pena complessiva, in caso di accoglimento dell'appello in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, come espressamente previsto dall'art. 597 co. 4 cod. proc. pen.; ma si dà anche l'impossibilità di elevare la pena comminata, per detti singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto con riferimento non alle circostanze o al concorso di reati, ma per altri motivi. Cò quale conseguenza dell'effetto devolutivo dell'appello, di cui all'art. 597 co. 1 cod. proc. pen.

Per le S.U., infatti, "la previsione normativa secondo cui l'appello attribuisce al Giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai

17

"punti della decisione" ai quali si riferiscono i motivi proposti, non si limita a circoscrivere l'ambito oggettivo entro cui il Giudice di secondo grado può operare, ma, con l'esplicito riferimento ai "motivi proposti", lascia chiaramente intendere che, entro quell'ambito oggettivo, la decisione non può che essere nel senso dello accoglimento o della reiezione, in tutto o in parte, dei suddetti motivi i quali, a loro volta, come è dato rilevare dal testuale tenore dell'art. 581 c.p.p., sono strettamente collegati alle "richieste", cioè al "petitum" sostanziale dell'impugnazione, rappresentando, rispetto ad esso, per mutuare le categorie civilistiche, l'equivalente della "causa petendi" (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, William Morales, Rv. 232066).

6. Per quanto espresso a riguardo del giudizio di appello, il principio posto dalle S.U. governa anche il giudizio di rinvio, come unanimemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 865 del 29/1/1992, rv. 189586; Cass. n. 9861 del 29/10/1993, rv. 195434; Cass. n. 10651 del 9/12/1996, rv. 207335; Cass. n. 493 del 9/7/1998, rv. 212159; Cass. n. 26898 del 22/5/2001, rv. 219920; Cass. n. 23176 del 20/1/2004, rv. 228238; Cass. Sez. 1, n. 28862 del 18/06/2008, Giunta, Rv. 240461),

Il punto di arresto identificato dalle S.U. è stato tuttavia posto in discussione da alcune pronunce successive. Mutuando argomenti che già le Sezioni Unite avevano scrutinato e respinto, si è affermato che il divieto di reformatio in peius "concerne il dispositivo e riguarda unicamente la pena complessiva e non i singoli elementi che la compongono o i calcoli effettuati per giungere alla sua determinazione, ivi compresi gli aumenti e le diminuzioni, per cui, in motivazione, il giudice può rideterminare la pena per il reato base nel massimo edittale in senso sfavorevole all'imputato, sempre che non irroghi una pena complessiva più grave di quella precedentemente comminata (Sez. 1, n. 13702 del 13/03/2007, Santapaola, Rv. 236433). Analogamente per le pene relative ai reati satellite.

In altra pronuncia si è ribadito che il divieto della riforma peggiorativa per il giudizio in grado di appello afferisce soltanto al risultato finale dell'operazione di computo della pena, "non anche ai criteri di determinazione della medesima e ai relativi calcoli (di pena base o intermedi)", perché esso concerne la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti (Sez. 3, Sentenza n. 25606 del 24/03/2010, Capolino e altro, Rv. 247739).

Si è poi affermato che il principio enunciato dalle Sezioni unite "può operare soltanto quando la pena base venga rimodulata con riferimento allo stesso reato, mentre non si attaglia al caso - ... - in cui il giudice di appello, nell'applicare la

continuazione, ridetermini la pena base con riferimento a un reato diverso da quello erroneamente individuato dal primo giudice, nell'esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza gravata". Si è quindi concluso che "il divieto di "reformatio in peius" non opera nel caso in cui, nell'esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, il giudice d'appello, applicando la disciplina della continuazione, abbia rideterminato la pena base con riferimento ad un reato diverso da quello erroneamente individuato dal primo giudice come reato più grave, pervenendo comunque, per effetto del riconoscimento di una circostanza attenuante, alla riduzione della pena conclusivamente applicata" (Sez. 5, n. 12136 del 02/12/2011, Mannavola, Rv. 252699).

Nell'occasione si proponeva il caso - analogo a quello che qui si esamina - dell'errata individuazione del reato più grave da parte del giudice di primo grado; per effetto della successiva individuazione di un diverso reato più grave, la Corte di Appello aveva operato il giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti e questo aveva eliso la diminuzione di pena computata dal primo giudice per effetto delle concesse attenuanti generiche.

Ma proprio con riferimento all'ipotesi che l'annullamento abbia avuto ad oggetto la sola condanna per il reato ritenuto più grave la giurisprudenza di questa Corte mostra di aver trovato soluzioni non del tutto coincidenti.

Si è ritenuto, da un canto, che dal divieto della "reformatio in peius" derivi il vincolo all'irrogazione di una pena complessivamente inferiore a quella già inflitta, ma non eguale vincolo per le singole componenti, sicché la pena base può essere individuata anche in misura maggiore alla pena irrogata per il reato più grave, poi venuto meno (Sez. 6, n. 31266 del 16/06/2009 - dep. 29/07/2009, Buscemi e altro, Rv. 244793). Altre pronunce sembrano militare in senso diverso, poiché asseriscono che il giudice, per la regola del divieto di "reformatio in peius", non può irrogare una pena che, per specie e quantità costituisce un aggravamento di quella individuata, nel giudizio precedente all'annullamento parziale, quale base per il computo degli aumenti a titolo di continuazione; mentre non è vincolato nella determinazione della pena per il reato residuo, meno grave, alla quantità di pena già individuata quale aumento "ex" art. 81, cpv., cod. pen. (Sez. 6, n. 4162 del 07/11/2012, Ancona e altri, Rv. 254263; Sez. 1, n. 28862 del 18/06/2008, Giunta, Rv. 240461).

7. Quel che emerge è il sicuro delinearci di un fronte giurisprudenziale in posizione oppositiva rispetto al principio posto dalle Sezioni unite con la decisione n. 40910/2005; principio che sembra fondare su premesse interpretative che non appaiono revocabili a seconda che l'intervento rescindente

19
abbia inciso eliminando il reato pù grave (come in ipotesi di assoluzione o di estinzione del reato etc.) ovvero uno dei reati satellite o una circostanza del reato; oppure abbia unicamente colpito le modalità applicative dell'istituto della continuazione (come nel caso che qui occupa).

Emerge quindi l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale che, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., si valuta opportuno rimettere alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/1/2013.


Il Consigliere estensore

Salvatore Dovere



Il Presidente

Francesco Marzano



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di:

a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

IL PRESIDENTE

